

GIAN SAVINO PENE VIDARI

**NOTE SULLE CONSUETUDINI
DI ALESSANDRIA**

Tratto da

**RIVISTA DI STORIA ARTE ARCHEOLOGIA
PER
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI**

ALESSANDRIA
SOCIETA' DI STORIA ARTE E ARCHEOLOGIA
ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI

(anno 1985/86 – quaderno unico – pp. 5/20)

Note sulle consuetudini di Alessandria ()*

1. Dopo gli studi del Lattes,¹ del Niccolai² e del Viora,³ c'è ancora qualcuno che ritorna a parlare della raccolta delle consuetudini di Alessandria del 1179!

Mi sono avvicinato alle consuetudini alessandrine per la preparazione di un corso di lezioni universitarie di Egesi delle fonti del diritto italiano;⁴ le brevi osservazioni che seguono si mantengono in quest'ambito. Con esse non intendo affrontare un esame specifico e sostanziale delle singole consuetudini, né uno studio comparativo con altre norme di poco posteriori o con gli statuti alessandrini successivi.⁵ A ciò hanno già provveduto Franco Niccolai e Mario Viora.

Io mi limiterò ad esaminare i 22 capitoli delle consuetudini alessandrine del 1179⁶ da due soli punti di vista: quello dello *ius statuendi* comunale e quello del diritto di famiglia (e dei rapporti patrimoniali fra coniugi in particolare). Si tratta di due aspetti piuttosto ricorrenti nella recente storiografia giuridica italiana, che mi pare

(*) Testo della relazione tenuta il 21 giugno 1982 in Alessandria all'Assemblea generale dei soci della Società di storia, arte e archeologia per le Province di Alessandria e Asti. L'edizione avviene con fondi per la ricerca scientifica messi a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite l'Istituto di Storia del Diritto Italiano della Università di Torino.

¹ A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899, e *Alcuni capitoli inediti degli statuti di Alessandria*, in « Miscellanea di storia italiana », s. III, t. VII (Torino 1902), pp. 313-43.

² F. NICCOLAI, *Note sulle consuetudini di Alessandria del 1179*, Milano 1939.

³ M. VIORA, *Consuetudini e statuti di Alessandria*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa* (relazioni e comunicazioni al XXXIII Congresso Storico Subalpino), Torino 1970, pp. 281-89.

⁴ Nel 1972, ottenuto l'incarico di tenere il corso di Egesi delle fonti del diritto italiano nella Facoltà di Giurisprudenza di Torino che a lungo era stato svolto dal mio Maestro, prof. Mario Viora, avevo confermato il programma da lui svolto: in esso figuravano le consuetudini di Alessandria. Ben oltre un puro compiacimento municipalistico o regionalistico, il loro esame a livello esegetico poteva favorire utili approfondimenti e riflessioni di studio, dato che si trattava della più antica raccolta di consuetudini comunali oggi esistente.

⁵ *Codex statutorum magnificae communitatis atque dioecesis alexandrinae*, Torino 1969. L'edizione anastatica, curata dalla Bottega d'Erasmus per conto della Società di storia, arte e archeologia per le Province di Alessandria e Asti, riproduce l'edizione del Moscheni (*Alexandriae* 1547): al termine del volume, in appendice agli statuti, sono riprodotte le consuetudini del 1179 con l'approvazione consiliare del 1538 e la conferma imperiale.

⁶ Il testo delle consuetudini alessandrine ci è noto, oltre che tramite la citata edizione del Moscheni (cfr. nota prec.), grazie all'edizione critica effettuata dal Niccolai alla fine del suo studio (F. NICCOLAI, *op. cit.*, pp. 87-98).

offrano spunti interessanti proprio riguardo alle consuetudini alessandrine.

Sullo *ius statuendi* si sono venuti intrecciando diversi studi, tra loro a volte anche in parziale contrasto, di Calasso, Gualazzini, Nicolini ed allievi,⁷ mentre una visione di sintesi è stata curata da Maria Ada Benedetto.⁸ Le consuetudini di Alessandria, per quanto brevi, per quanto giunte a noi in un testo che potrebbe essere stato qua e là manomesso, per quanto legate ad una situazione locale del tutto speciale, possono dirci qualcosa in materia, ed offrire una testimonianza piuttosto interessante e risalente.

Ci si è a volte lamentati che le consuetudini di Alessandria contengano pochi argomenti di diritto pubblico (più immediatamente utilizzabili per la storia politico-istituzionale) e invece molti più di diritto privato. Già questo sarebbe un dato di un certo interesse, sfruttabile per qualche riflessione specifica; ma si deve constatare che nell'ambito dello stesso diritto privato un numero considerevole delle consuetudini alessandrine riguarda quel diritto di famiglia, che è il più vicino alla struttura della società, e sul quale la storia giuridica si è sovente intrattenuta negli anni passati, con gli studi di Benedetto, Bellomo, Vismara, Ungari.⁹ La stessa riforma del diritto di famiglia del 1975¹⁰ ha portato a discussioni ed approfondimenti

⁷ F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, pp. 453-58 e 469-99; U. GUALAZZINI, *Considerazioni in tema di legislazione statutaria medioevale*, Milano 1958 (2^a ed.), pp. 8-9, 114-22; U. NICOLINI, *L'ordinamento giuridico del comune medioevale*, in « Ius » XIX (1968) n. 1-2, pp. 29-37, ora riedito in *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1983, pp. 461-69; F. SINATTI D'AMICO, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città lombarde*, Firenze 1952; U. SANTARELLI, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in « Rivista di storia del diritto italiano » XXXIII (1960), pp. 49-165; L. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano 1970; R. CELLI, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV*, Pisa, Siena, Firenze 1976; A. LIVA, *La gerarchia delle fonti di diritto nelle città dell'Italia settentrionale*, Milano 1976.

⁸ M.A. BENEDETTO, *Statuti (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVIII (Torino 1971), pp. 385-99.

⁹ M.A. BENEDETTO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi nello Stato sabauda*, Torino 1957; M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi*, Milano 1961, *Problemi di diritto familiare nell'età dei comuni. Beni paterni e « pars filii »*, Milano 1968, e *Profili della famiglia italiana nell'età dei comuni*, Catania 1966; G. VISMARA, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, Roma 1970, e *Il diritto di famiglia dalle riforme ai codici*, Milano 1978; P. UNGARI, *Il diritto di famiglia in Italia dalle costituzioni giacobine al codice civile del 1942*, Bologna 1970.

¹⁰ Legge 19 maggio 1975, n. 151.

sul piano storico, specie in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi: se di opportune valutazioni generali si è fatto portavoce il Bellomo,¹¹ alcune osservazioni in proposito possono essere fatte pure in connessione con la raccolta delle consuetudini alessandrine del 1179.

2. Partiamo dallo *ius statuendi*. Si dice in genere che, se anche i Comuni già legiferano ben prima della pace di Costanza, è fra le righe dei precetti di questa, con un'interpretazione per lo meno molto benevola a favore dei Comuni, che i giuristi riescono ad individuare una *permissio* imperiale che riesca a legittimare anche sul piano formale il potere normativo comunale.

Resta poi da vedere come questa legittimazione si inserisca entro quel più generale sistema giuridico del tempo che i giuristi dell'epoca stanno costruendo: qui finiscono col divergere sensibilmente le impostazioni di Calasso e di Nicolini, sul significato e sulla portata del rapporto fra *ius commune* e *ius proprium* (cioè statutario). La problematica in proposito è piuttosto complessa, ed hanno cercato di illustrarla da ultimo nelle linee essenziali le opere di sintesi di Benedetto, Bellomo e Cavanna.¹²

Le consuetudini di Alessandria restano nel complesso fuori dal centro delle discussioni in proposito, sia perché sorgono quando il problema non si pone ancora in quanto non si è pervenuti all'elaborazione dei due concetti basilari della contrapposizione, sia perché risultano approvate dallo stesso imperatore¹³ e qui trovano perciò la loro diretta giustificazione formale, senza dover ricorrere ad altre forme di legittimazione indiretta da parte delle costruzioni della dottrina. Ma in alcuni punti esse possono essere testimonianza di un certo modo di pensare nell'ambito dell'ambiente comunale dei tempi anteriori alla stessa pace di Costanza: può perciò essere di una qualche utilità esaminarne da vicino alcune espressioni, con l'avvertenza

¹¹ M. BELLOMO, *Considerazioni storiche in margine ad un progetto di riforma del diritto di famiglia*, in « Il diritto di famiglia e delle persone » I (1972), n. 3, pp. 521-25.

¹² M.A. BENEDETTO, *Statuti...* cit., riedito pure come fascicoletto a parte (*Statuti*, Torino 1974); M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia fra medioevo ed età moderna*, Catania 1982 (3^a ed.), pp. 355-59; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, I, Milano 1979, pp. 49-65.

¹³ M. VIOLA, *op. cit.*, p. 284.

X

— naturalmente — che si presuppone non si tratti di passi dovuti a interpolazioni successive.

Partiamo dalla giustificazione stessa della raccolta, indicata nelle prime righe.¹⁴ Esistono, si dice, le *constitutiones principum* (cioè la legge imperiale), che sono e restano comunque intoccabili e pertanto devono *inviolabiliter observari*. Ma si fa notare che in Alessandria accanto ad esse, a loro temperamento ed integrazione, esistono pure comportamenti consuetudinari diversi nei tempi e nei luoghi: obiettivo della raccolta non è perciò quello di toccare la *lex*, ma più modestamente di coordinare la *consuetudo*.¹⁵ Siamo nell'ottica del binomio *lex - consuetudo* tipico dell'ultimo diritto romano, anche se — come vedremo — questo obiettivo limitato prende via via una dimensione maggiore nel procedere dei diversi capitoli della consolidazione.

Tale impostazione deriva già dalla rinascita romanistica in atto grazie alla scuola di Bologna? A me sembra che un'affermazione siffatta rischi di essere troppo drastica. La scuola dei Glossatori bolognesi è agli inizi, e si può dubitare abbia già fatto sentire il suo peso nella testé costituita Alessandria, in un ambiente più legato alla guerra (vedi disposizioni 4 e 16!) che alla cultura per la sua stessa formazione e necessità di sopravvivenza, più contrario che sensibile ad un insegnamento giuridico, la cui riscoperta romanistica è nel complesso tutta filoimperiale. Come indica pure il formulario recentemente riscoperto ed edito da Isidoro Soffietti per la stessa area geografica,¹⁶ nella Padania occidentale anche prima dell'influenza massiccia della scuola bolognese si conservano profonde reminiscenze romanistiche a cui può non essere estranea la cultura ecclesiastica:

¹⁴ L'edizione critica del Niccolai differisce da quella cinquecentesca in alcuni punti, ma si può fondatamente pensare che il testo del Moscheni a questo proposito sia tratto da un manoscritto meno corrotto. D'altronde, lo stesso Niccolai constata che la sua edizione critica utilizza manoscritti sulla cui purezza originaria si possono avanzare parecchi dubbi (come si fa, ad esempio, a parlare di «*consuetudines principum*» e non di «*constitutiones principum*»?).

¹⁵ «*Sicut rationi convenit ea inviolabiliter observari que in constitutionibus principum definita esse noscuntur, ita consentaneum est equitati, et pro locorum et temporum varietate per consuetudinem definire ea que comuni utilitati providentibus visa sunt expedire, omnem igitur confusionem que occasiones varie consuetudinis in parafrenis...*».

¹⁶ I. SOFFIETTI, *Testi giuridici e formule notarili e giudiziarie nel codice 176 dell'archivio capitolare di Vercelli*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*» LI (1978), pp. 5-40.

in questo ambiente è più che verisimile si conservi a cardine della concezione dell'ordinamento il binomio *lex-consuetudo*, che a sua volta rientra appieno nella stessa contemporanea visione imperiale del problema.

La *lex*, d'altronde, conserva ancora in Alessandria una sua implicita ed indiscussa superiorità formale, attestata indirettamente anche dal cap. 10 alessandrino: quando si privilegia la consuetudine formatasi a Marengo — in tema di terreni paludosi — si osserva, a maggior pregio e garanzia, che tale *consuetudo* è « *secundum leges* ». ¹⁷ La *lex* pertanto conserva tutto il fascino proprio della tradizione romanistica, e così pure quei concetti di *ratio* e di *aequitas*, che — usati più o meno adeguatamente — sono anch'essi richiamati dal proemio alessandrino, e che sono il chiaro indice del tramandarsi — ben oltre il puro diritto "barbarico" — della tradizione romanistica, fors'anche grazie all'intermediazione dei testi della cultura ecclesiastica.

La consuetudine — si afferma in Alessandria — può dunque dettare norme di comportamento nell'ambito del rispetto formale della *lex* imperiale; ma se ci sono più consuetudini diverse, quale seguire? Ecco allora perché in Alessandria si vogliono fissare alcuni principi per iscritto: col solo e limitato scopo dichiarato di portare chiarimenti in questo più ristretto ambito. Senza voler per il momento di pretendere sul piano teorico di avere un autonomo potere normativo (peraltro di fatto esercitato), il Comune si fa quindi avanti solo per proporre — ed imporre — una scelta fra le diverse consuetudini. ¹⁸

Questa prospettiva è quella che domina, e quasi si presenta come il sottofondo teorico generale, nel testo dei primi cinque capitoli. ¹⁹ Nel primo si dichiara che si intende togliere ogni confusione

¹⁷ « Item in smoltis, stagnis et insulis consuetudo Marengi observetur, que est secundum leges ».

¹⁸ Constatato tutto ciò sul puro piano formale, senza voler entrare per ora in alcuna disamina sostanziale delle diverse consuetudini alessandrine.

¹⁹ Su un piano puramente estrinseco, si può constatare che — mentre i primi cinque capitoli iniziano in modo diverso, ma sempre nello spirito di porre ordine fra le diverse consuetudini per motivi d'equità o d'opportunità — con il capitolo 6 si inizia con il classico « item », al quale si rifanno in gran parte i testi medioevali. E' curioso invece notare che per i primi cinque capitoli ciò non avviene.

derivante dalla coesistenza di più consuetudini in tema di beni patrimoniali; nel secondo si vogliono superare gli errori causati da *varie consuetudines* circa i doni e gli apporti obnupziali; nel decimo e nell'undicesimo si intende rafforzare l'applicazione della consuetudine di Marengo; nel diciottesimo si conferma un'altra consuetudine locale.

Ma non c'è, da parte comunale, solo questo. Anche sul piano formale, pian piano, e specie dal capitolo sesto in poi, viene progressivamente facendosi strada un potere normativo comunale ben preciso,²⁰ che risulta nella sua pienezza in più occasioni, anche se tale non vuole ancora mostrarsi. Il verbo *statutare* non appare che ogni tanto, ma c'è già direttamente nella prima e nella terza norma,²¹ mentre nella seconda, nella terza e nella quinta si presenta con sinonimi.²² Nel sottofondo compare sempre la potestà comunale di imporre il rispetto di un certo comportamento ai consociati: e questo è niente altro che lo *ius statuendi*.

Dopo i primi due capitoli, in cui sembrerebbe il Comune scelga solo fra più consuetudini, già nella terza "sancisce" l'inserimento della madre fra i successibili del figlio giustificandone l'affermazione sulla base di una *pia deliberatione*,²³ e nel successivo cap. 4 conferma per *congrua moderatione*, in tema di comodato, un principio certo non di tradizione romanistica, ma collegabile alle necessità belliche dei tempi e della città in particolare,²⁴ così come nel cap. 5 per *optima consideratione* finisce col limitare al massimo la capacità contrattuale del *filius familias*. Ma dopo queste prime cinque disposizioni, in cui si cerca di motivare con valutazioni equitative, umanitarie o di opportunità le scelte operate, anche sul piano formale

²⁰ Come si è detto nella nota precedente, anche l'*item* iniziale, che mancava nei primi cinque capitoli, può indicare un certo rafforzamento del potere normativo comunale.

²¹ « ... statuimus ut in parafrenis... » nel cap. 1; « ...item statuimus... » nel cap. 3.

²² Lo *ius statuendi* cittadino appare nel cap. 2 con la forma di « decrevimus » (« ... decrevimus ut pro antefacto... ») e nei capp. 3 e 5 con quella di « sancimus » (« ... pia insuper deliberatione sancimus ut... »; « insuper optima consideratione sancimus... »).

²³ Il testo del cap. 3 inizia con « pia insuper deliberatione sancimus » e nel successivo periodo continua significativamente con « item statuimus... ».

²⁴ « Congrua preterea moderatione firmamus ut... »: sul principio accettato, cfr. F. NICCOLAI, *op. cit.*, pp. 53-55 e M. VIORA, *op. cit.*, p. 285.

si va oltre: dal capitolo 6 in poi non si sente più la necessità di fornire la minima spiegazione del "perché" si sceglie un certo principio. Si legifera, e basta: la scelta è quella tipica della statuizione comunale, con l' "item" iniziale.²⁵ Se non compare ancora lo "statuere" classico, si usa subito il dispositivo del provvedimento, senza l'impegno di "comandi" o "statuizioni", ma il risultato è lo stesso.

In Alessandria, d'altronde, già prima del 1179 sono comparsi specifici statuti comunali, come lascia trasparire il cap. 15 quando espressamente fa salva come cosa ovvia l'eventualità che il Comune legiferi diversamente,²⁶ e come indica ancor meglio e direttamente il cap. 20 quando dice che certe prestazioni *peti possint secundum capitulum huius civitatis*. Ecco documentata dalla stessa raccolta di consuetudini, che voleva sorvolare su ciò, proprio l'esistenza del potere normativo comunale.

In Alessandria, non solo il Comune raccoglie alcune consuetudini, non solo fra queste ne sceglie alcune e ne fa cadere altre, non solo fissa alcuni principi di probabile comune accettazione, ma detta pure *tout court* direttamente capitoli e statuti. Ma questo potere normativo con valore unitario per tutta la città non è ancora sul piano politico così netto ed assorbente da poter superare di fatto divisioni e abitudini anteriori, fra loro diverse. Se nella nuova città il potere normativo comunale non è discusso sul piano teorico, in concreto a volte può trovare limitazioni di fatto per leggi anteriori alla vita cittadina unitaria, legami che per il momento non si è in grado di cancellare completamente.

Gli *octo loca* ricordati nell'ultimo capitolo della consolidazione non rappresentano solo un ricordo storico da tramandare ai posteri circa i fondatori della città: la loro elencazione ha un preciso valore concreto.²⁷ Eccone i casi più appariscenti. La fondazione di Alessandria è stata un fatto rivoluzionario rispetto alle prestazioni personali e su questa materia sono perciò annullate consuetudini ante-

²⁵ Dal cap. 6 al cap. 21 (cioè alla fine) ogni disposizione inizia con « item », come già si è notato.

²⁶ Nel cap. 15 si precisa una certa normativa, « nisi comune super hoc aliud ordinaverit ».

²⁷ « Octo loca ex quibus constructa fuit Alexandria: Gamondium, Marenghum, Roboretum, Bergolium, Quargnentum, Solerium, Forum et Vuilije ».

riori al 1168, come dice il cap. 20;²⁸ ma il successivo cap. 21 lascia intendere che sul piano territoriale persistono tre categorie: la città, i *casales* sparsi intorno, gli *octo loca*.²⁹ Tale situazione è confermata dal cap. 19: se ormai esiste la *civitas Alexandrie* a cui si riferiscono le norme dei muri di confine, un temperamento in proposito si ha *extra civitatem*, cioè in *casalibus et villis et octo locorum*, in entità cioè che non si trovano in senso stretto a far parte dell'agglomerato cittadino, anche se ne sono comprese sul piano politico e ne seguono per lo più la normativa.³⁰ D'altronde, anche il cap. 13 detta a proposito di accessioni una normativa parzialmente diversa per i *cives de octo locis*.³¹

La situazione poteva essere peraltro a volte anche difficile da risolvere, perché — come lascia intravedere il cap. 5 — se chi era confluito dagli *octo loca* doveva essersi stanziato in una determinata parte della città e doveva far capo ad una certa porta (probabilmente quella vicina al *locum* di partenza), potevano essere intervenuti spostamenti successivi: in questo caso le ulteriori vicende del singolo individuo entro la città non sembrano valere, e gli oneri che ciascuno deve prestare presso la porta di iniziale appartenenza perdurano ancora nel 1179, a dimostrazione che l'amalgama rappresentato dalla successiva vita cittadina non è giunto ancora a superare gli accordi e gli impegni presi da ognuno degli *octo loca* per gli *onera sue porte*. Il quartiere in questo caso conserva una prevalenza sulla città. A sua volta, il cap. 17 nel riconoscere che possono esistere decime riscosse in modo dissimile nei confronti di persone di una porta diversa dalla propria, sembra voler imporre un certo principio di eguaglianza per cui gli *homines aliarum portarum* si debbano trovare, verso il titolare delle decime, nella stessa condizione degli

²⁸ Le prestazioni di un quarto, un quinto del prodotto e così via, nonché gli affitti ed altro possono essere richiesti « *secundum capitulum huius civitatis* » e devono essere prestati secondo la prassi affermata dopo la fondazione di Alessandria, non secondo regole anteriori, che sembrerebbero più pesanti.

²⁹ Se un pellegrino o viandante muore « *in civitate vel in casalibus vel in octo locis* », il comune (che ha quindi giurisdizione su questi territori) abbia la metà dei beni, l'altra metà vada a chi ospitava lo straniero.

³⁰ Si tratta infatti di quei *sedimina* che sono « *extra civitatem in casalibus et villis et octo locorum* », ma che risultano comunque soggetti alla normativa del comune di Alessandria.

³¹ La disciplina dell'accessione vale, ma « *exceptis rebus civium de octo locis* ».

homines sue porte:³² se le differenze esistono, il Comune cerca perciò — anche se probabilmente con fatica — di appianarle a favore di una disciplina unitaria per la città. In gran parte ciò nel 1179 sembra già avvenuto, ed anzi la stessa redazione delle consuetudini è la dimostrazione palese di tale processo di unificazione ormai ben avviato e quasi concluso, ma appare ancora qua e là qualche caso in cui il particolarismo iniziale prevale sull'unità cittadina.

Come si è detto, già esiste un preciso potere normativo comunale, che è documentato sia dalla scelta fra le diverse consuetudini, sia dai nuovi principi enunciati nei singoli capitoli, sia da quanto espressamente detto dai capitoli 15 e 20;³³ ma tale potere normativo non può ignorare, specie quando si tratta di denaro (e quindi l'argomento è più che mai scottante), che le posizioni di partenza sono a volte diverse, e che non si possono del tutto ignorare, se non si vogliono scatenare tensioni interne.³⁴ Il Comune quindi nel 1179 è ormai giunto ad unificare gran parte di queste diverse situazioni nel più vasto ed unitario quadro della vita cittadina, ma questo processo non è ancora del tutto finito. Gli *octo loca*, gli stanziamenti iniziali nelle diverse porte, i legami con i luoghi d'origine non giungono ancora ad essere del tutto insignificanti, e non solo per motivi sentimentali.

Concludendo sullo *ius statuendi* comunale, possiamo quindi constatare due aspetti.

Verso l'esterno, cioè nei confronti della *lex* e dell'ordinamento generale, il potere normativo alessandrino non osa affermarsi come pieno, per limitarsi sul piano formale a riunire consuetudini preesistenti, o quasi. Eppure, nonostante questa insicurezza sul modo di presentarsi, è in effetti ben superiore: detta nuove norme più o meno legate a consuetudini, e mostra di emanare pure statuti singoli. Sul piano politico lo *ius statuendi* appare completo, sebbene manchi il coraggio di affermarlo, fors'anche per motivi di opportunità politica.

Invece verso l'interno, ove questo potere potrebbe sul piano

³² « Item omnes decimarii talem teneant modum in colegendis decimis super homines aliarum portarum qui habent terras et possessiones in decimacionibus suis qualem nunc tenent super homines sue porte ».

³³ « ... nisi comune super hoc aliud ordinaverit... » (cap. 15); « ... secundum capitulum huius civitatis... » (cap. 20).

³⁴ E' il caso ad esempio della già esaminata disciplina del cap. 17.

formale ben più facilmente esprimersi, la persistenza di differenziazioni e di situazioni precostituite alla stessa nascita della città porta ad essere persino più cauti di quanto si potrebbe pretendere: solo gradualmente tendono a scomparire le diversificazioni esistenti. Il comune incontra difficoltà ad imporsi completamente ed in modo omogeneo a livello giuridico nella sua sfera interna, nel momento in cui verso quella esterna sembra di per sé realizzato. Lo *ius statuendi* comunale, perciò, viene a subire eccezioni e temperamenti a favore del rispetto di alcune situazioni preesistenti, che per prudenza non si considera opportuno cancellare del tutto. Fondata in modo rivoluzionario la città, il suo ordinamento sembra riuscire ad affermarsi all'interno solo per gradi.

3. Passiamo al diritto di famiglia. In primo luogo, mi pare già abbastanza significativo che — dei 22 capitoli delle consuetudini consolidate nel 1179 — ben nove siano dedicati a problemi connessi al diritto di famiglia (si tratta quindi di poco meno della metà della raccolta) e che si trovino tutti entro i primi dodici (perciò all'inizio della consolidazione, significativamente in testa ad essa). Si può notare inoltre che, con la sola eccezione del cap. 6, tali capitoli si riferiscono tutti ai rapporti patrimoniali fra coniugi, o a quella parte delle successioni che è ad essi collegata: questa situazione non può essere puramente casuale, ed indica una precisa volontà politica di regolare una materia che al momento era di grande attualità e che — per espressa ammissione dello stesso testo alessandrino — causava contrasti per la varietà delle consuetudini esistenti, e difficoltà quindi di applicazione: per assicurare la tranquillità pubblica, era necessario fissare una volta per tutte quali fossero le regole che in materia si volevano veder rispettate in Alessandria.

La difformità di consuetudini in tema di rapporti patrimoniali fra coniugi era, per l'epoca, la cosa più facile a verificarsi, ed in Alessandria in particolare, per la confluenza in città di gruppi fra loro eterogenei. Da secoli tradizione germanistica e tradizione romanistica differivano profondamente su questa materia, ed è probabile che proprio nell'area padana occidentale le influenze dell'una e dell'altra siano venute scontrandosi, intersecandosi e confondendosi in modo rilevante e complesso: non possiamo ignorare che nella stessa tradizione germanica i diversi ceppi etnici seguivano consuetudini diverse

(basti pensare alla *quarta* longobarda ed alla *tertia* franca) e che non sempre nel filone romanistico la disciplina giustiniana a livello locale aveva soppiantato usi particolari, diritto volgare o la stessa disciplina teodosiana. A tutto ciò si aggiunga la possibilità, accanto ad influenze reciproche, anche di quelle dei principi canonici. Quando i gruppi etnici si intersecano, quando una anche piccola parte della popolazione si sposta, quando avvengono matrimoni fra persone appartenenti ad aree di tradizione giuridica diversa, gli schemi iniziali si confondono e le stesse consuetudini locali si illanguidiscono.

Col formarsi in loco di un nuovo comune, si cerca di fissare un diritto territorialmente omogeneo per i diversi gruppi che alla città di Alessandria hanno dato luogo: uno dei problemi più scottanti — tenendo conto dell'importanza dei gruppi familiari e gentilizi in un'epoca in cui era del tutto evanescente ogni altro aggregato sociale — era quindi quello di regolare i rapporti patrimoniali fra coniugi. Non si può ignorare che per secoli, a tutti i livelli — e non solo per le case regnanti — il matrimonio è stato più un accordo fra famiglie che una scelta volontaria dei due sposi; che la parte patrimoniale ha spesso di gran lunga sopravanzato l'aspetto affettivo; che il contratto di matrimonio poneva in primo piano soprattutto la parte materiale e non la comunità spirituale, nonostante quanto potesse essere affermato dalla Chiesa a livello ideale. E non si dimentichi che gran parte delle lotte e delle inimicizie medioevali sono inimicizie fra famiglie, che si protraggono anche per secoli: più che mai perciò doveva premere in Alessandria una disciplina per tutti chiara dei rapporti patrimoniali fra coniugi, per prevenire contrasti e lotte intestine fra famiglie di diversa origine, proprio nel momento in cui la città si sviluppava e forse poteva incrinarsi un po' l'unità dei primi tempi, che era stata cementata dai pericoli esterni.

Ma un altro aspetto si può rilevare. E' proprio in questi anni che in tema di rapporti patrimoniali fra coniugi avvengono mutamenti radicali, e che in proposito le tradizioni del filone germanico sono abbandonate: il sistema usato nella tradizione romanistica non solo riemerge prepotentemente, ma si afferma con validità generale.³⁵

³⁵ M. BELLOMO, *Ricerche...* cit., passim.

E' il sistema che in Italia ha improntato la disciplina dei rapporti patrimoniali fra coniugi da questo momento sino al 1975, con la sola parentesi del periodo napoleonico.³⁶

In proposito, le consuetudini di Alessandria possono essere prese come uno degli esempi particolarmente significativi della completa ripresa del filone romanistico, con quegli "aggiustamenti" che le tendenze del tempo e la struttura della famiglia comportavano. Il complesso della normativa che ne è venuta emergendo, impostata sulla dote a sua volta basata su un sistema di separazione dei beni, è quello che solo con la cosiddetta riforma del diritto di famiglia del 1975 è stato in Italia sostituito dalla ripresa del sistema comunitario.³⁷

Da questo periodo in poi prevale — e prevarrà per secoli — una certa disciplina a favore dei maschi sulle femmine,³⁸ disciplina che prevede la possibilità di "liquidare" le pretese ereditarie di una figlia sposa con una dote "congrua" (... più o meno ...), la preponderanza del marito sulla moglie in tema di rapporti patrimoniali ed anche di diritti ereditari nei confronti del coniuge. Inoltre, altre tendenze ancora oggi presenti, come il cosiddetto diritto di rappresentazione (di chiara tradizione romanistica), proprio nella raccolta alessandrina trovano una precisa testimonianza della loro emersione dopo gli appannamenti dei secoli anteriori.³⁹

La visione per così dire germanica della posizione della donna scompare: cade il mundio che le impedisce di disporre di beni personali (e quindi il capitolo 1 ammette comunque una capacità di testare della donna che non era altrimenti neppure ipotizzabile),⁴⁰ scompaiono la *quarta* e la *tertia* nel campo dei doni maritali per far spazio al solo sistema dotale,⁴¹ la donna può ereditare accanto ai maschi (anche se per lo più viene rispetto ad essi su un gradino suc-

³⁶ Cfr. per tutti M. ROBERTI, *Storia del diritto italiano privato. III. Il diritto di famiglia*, Padova 1935, p. 232-39, e P.S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. II diritto privato. Diritto delle persone e di famiglia*, Milano 1960 (rist.), pp. 207-19.

³⁷ M. BELLOMO, *Considerazioni...* cit., pp. 521-25.

³⁸ Come noto, tale disparità a partire dal secolo scorso si è venuta progressivamente riducendo, ed ora annullando.

³⁹ Per una disamina del contenuto specifico delle singole disposizioni faccio senz'altro rinvio a quanto illustrato in modo analitico dai già citati lavori di Nicolai e Viora (cfr. note 2-3).

⁴⁰ Cap. 1.

⁴¹ Cap. 2.

cessivo).⁴² Ma se acquista sul piano dei diritti personali ⁴³ (e spesso più sul piano teorico che nella sostanza, perché con altri strumenti si cerca di posporla ai maschi), la donna perde in parte quella posizione di fatto che nella famiglia germanica non la trascurava del tutto, e nel complesso è sempre considerata — anche dopo il matrimonio — legata alla famiglia di origine e non a quella del marito.

Riprende perciò pieno vigore, e generale accoglimento, l'impostazione data alla condizione della donna dalla tradizione romantica, ma con "temperamenti" che sono piuttosto negativi per la donna: se può essere titolare di beni ed amministrarli, nella gerarchia dei successibili è per lo più sfavorita rispetto ai maschi;⁴⁴ la si esclude dall'eredità familiare — se sposata — con una dote più o meno "congrua";⁴⁵ le si antepongono non solo i figli ma praticamente tutto il ceppo di sangue del marito nei diritti ereditari quale madre di un figlio premorto (ma ciò non deriva dalla sua condizione femminile, bensì della sua appartenenza ad un'altra famiglia, poiché le è preferita ad esempio la stessa cognata, cioè la sorella del marito premorto);⁴⁶ le si riconoscono diritti, anche di natura testamentaria, ma molto modesti verso il patrimonio del marito.⁴⁷

Come si è già notato, alle donne è riconosciuta — contro la tradizione germanica — la capacità di testare circa i beni parafernali e la possibilità di disporre quanto ad essi a piacimento.⁴⁸ Se la donna è sposata, però, avrà per lo più una dote, e questa alla sua morte andrà senza scampo ai figli (se ne avrà), altrimenti al marito.⁴⁹ La dote, pertanto, non ritornerà di regola alla famiglia d'origine della donna, ma sarà acquisita alla famiglia ove questa si è accasata.

⁴² Capp. 1, 3, 6, 8.

⁴³ E' indubbio il "salto" qualitativo a vantaggio della donna rappresentato dal riconoscimento della capacità di agire (e specificatamente di quella di testare), dalle garanzie costituite dalla ben definita esistenza di un patrimonio dotale, dalla personale chiamata a succedere.

⁴⁴ In specie cap. 3.

⁴⁵ Cap. 7.

⁴⁶ Cap. 3.

⁴⁷ Cap. 8; peraltro la donna ha già avuto dalla famiglia del marito la donazione obnuziale, nella misura massima di un quarto della dote (cap. 2).

⁴⁸ Cap. 1.

⁴⁹ Cap. 12.



La donna porta perciò alla nuova famiglia la dote, che con ciò stesso la esclude da altre pretese ereditarie sul patrimonio della sua famiglia d'origine (a meno di lasciti da parte di suoi familiari): è il punto di partenza di quel sistema della « dote congrua » che tanta fortuna avrà in seguito, per essere abbandonato — in base a comprensibili principi egualitari — solo dopo la rivoluzione francese. La dote, pertanto, quale risorge nell'epoca, in Alessandria ed altrove, non è la dote romana *tout court*, ma un istituto con caratteristiche anche un po' diverse, nel campo dei rapporti patrimoniali fra coniugi, ma con sconfinamenti pure in quello successorio.⁵⁰

A sua volta la donna sin dal momento del matrimonio sa quale sarà il suo "lucro" in caso di vedovanza, "lucro" che — contro certi doni eccessivi sviluppatasi entro la stessa tradizione longobarda — la seconda consuetudine alessandrina fissa in un massimo di un quarto rispetto alla dote.⁵¹ In tal modo è indubbio che la famiglia dell'uomo viene a dover fare un "sacrificio" minore, e per di più solo ipotetico, poiché — mentre la famiglia della sposa versa subito con il matrimonio la dote al marito o al suo capofamiglia, che inoltre la amministra — il "lucro" dotale è solo promesso dal marito e sarà versato dalla famiglia di questo unicamente alla sua morte, per permettere alla vedova di "tirare avanti" grazie alla dote ed a questo "lucro".⁵² E quando ci si sposa non si pensa per lo più a morire prima! Un vero sacrificio patrimoniale, pertanto, la famiglia dello sposo non lo sopporta al momento del matrimonio, a differenza della famiglia della sposa, ed a differenza pure di quanto prevedevano le diverse consuetudini germaniche.

Le mutazioni introdotte con la raccolta di consuetudini del 1179, se da un lato sul piano formale riconoscono alla donna "capacità" che prima non sempre aveva, nel complesso sembrano peggiorarne la situazione patrimoniale verso il marito, in base ad un sistema che sul piano teorico sembrava quasi paritetico, ma che in definitiva

⁵⁰ G.S. PENE VIDARI, *Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra coniugi nel Piemonte del sec. XVIII*, in « Rivista di storia del diritto italiano » LIII-LIV (1980-81), pp. 22-24.

⁵¹ Il computo è facile, dato che è previsto che « vir donet uxori pro unaquaque libra denariorum quos pro dote ab ea acceperit tantum solidos quinque ».

⁵² M. BELLOMO, *Ricerche...* cit., passim.

ed in concreto era nettamente favorevole al marito ed alla sua famiglia.

La riforma del diritto di famiglia attuata nel 1975 ha voluto portare rimedio a tutto ciò, e sembra aver richiuso un "capitolo" piuttosto lungo, apertosi intorno al sec. XII, capitolo per il quale la raccolta delle consuetudini alessandrine rappresenta una testimonianza di indubbio rilievo. I regimi comunitari, che col sec. XII sono stati spazzati via dal risorgere della dote e dal generale uso del sistema della separazione dei beni (su cui lo stesso istituto dotale si impernia), in Italia sono stati reintrodotti legislativamente in via privilegiata solo col 1975:⁵³ si tratterà di vedere se si riveleranno consoni alla società italiana, peraltro così cambiata nel tempo e nello spazio.

Anche in tema di famiglia la raccolta delle consuetudini alessandrine può offrire qualche spunto prezioso. In primo luogo, emerge naturalmente una famiglia nel senso ampio del termine, un "casato"; ma emerge pure una famiglia in cui il vincolo di sangue per via maschile, è così stretto, che sempre la donna (madre o moglie) è considerata più partecipe della famiglia d'origine che di quella del marito, e si trova pertanto all'ultimo gradino in tema di successione senza testamento, così come è limitatissima nella sua capacità di succedere anche per testamento su beni del marito; di conseguenza, non stupisce che in generale « cuilibet decedenti ab intestato, si habet agnatos et cognatos, agnati preferantur cognatis », ⁵⁴ in base ad un principio oggi del tutto caduto.

Ma emerge pure una famiglia in cui gli immobili "di famiglia" devono restare all'interno del casato, con conseguente riconoscimento del retratto gentilizio (e naturalmente a favore della sola linea da cui provengono i beni) e possibilità di riscatto in caso di compravendita non notificata,⁵⁵ così come oggi approssimativamente si riconosce non più ad un certo parente, ma al coltivatore del fondo

⁵³ Trascuro in proposito il periodo napoleonico, data la scarsa incidenza che la forzata introduzione del regime comunitario legale sembra aver avuto rispetto alla tradizione giuridica italiana, che dopo il 1815 pare di nuovo dimenticare in concreto i sistemi comunitari, sino al 1975.

⁵⁴ Cap. 6.

⁵⁵ Cap. 9.

o all'inquilino. Possiamo notare che possono mutare i "valori" che si vogliono difendere o le categorie che si intendono privilegiare, ma che nel complesso il sistema perseguito non era molto dissimile secoli fa rispetto ad ora. Cambiano invece — e di molto — i titolari del privilegio, ma cambiano anche — e pure di molto — le visioni politiche che lo ispirano: ed oggi, a differenza del periodo intermedio, non si pensa certo a sostenere il peso del casato... I tempi sono mutati.

Gian Savino Pene Vidari